

## IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

A partire dal 30 giugno 2014, sulla base delle modifiche normative della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sarà obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione. Nelle procedure concorsuali l'obbligo di deposito telematico interesserà esclusivamente il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore o del commissario straordinario.

Con riferimento agli atti del curatore fallimentare, si tratta del progetto di stato passivo, verbale di inventario, relazione iniziale articolo 33, relazioni periodiche, istanze di vendita, programma di liquidazione, piano di riparto e rendiconto del curatore. Tali atti dovranno essere inviati a mezzo PEC al Siecic (sistema in dotazione della cancelleria fallimentare) e saranno consultabili dal punto di accesso nel fascicolo telematico.

Per gli adempimenti che entreranno in vigore il 30 giugno 2014 il curatore dovrà disporre di una Smart card per l'apposizione della firma digitale e di una PEC. I documenti da inviare dovranno essere riprodotti in formato pdf e firmati e inviati al sistema di PEC della cancelleria fallimentare che provvederà a popolare i fascicoli informatici.

Il processo di informatizzazione delle procedure fallimentari iniziò nel 2012 con l'introduzione dell'obbligo a carico del curatore di comunicare al Registro Imprese la PEC del Fallimento entro 10 giorni dalla nomina. Tale obbligo era prodromico alla disciplina dell'uso obbligatorio della PEC nelle comunicazioni con i creditori. Il curatore è tenuto a conservare i messaggi di PEC per tutto il periodo della procedura e per i due anni successivi alla chiusura della stessa.

L'innovazione più importante, entrata in vigore il 19 dicembre 2012, è costituita dall'obbligo per i creditori di inviare tramite PEC al curatore il ricorso contente la domanda di ammissione al passivo. Tale invio sostituisce di fatto il deposito in cancelleria. In tal senso il legislatore fallimentare può considerarsi il precursore del PCT.

Il curatore dovrà redigere l'elenco cronologico delle domande di insinuazione pervenute e depositare il progetto di stato passivo trasmettendone copia ai creditori alla PEC indicata dagli stessi nella domanda di ammissione.

Le altre novità entrate in vigore a dicembre 2012 si sostanziano nell'uso della PEC per le seguenti comunicazioni:

- comunicazione dell'esecutività dello stato passivo ai creditori, e trasmissione di una copia dello stesso (art. 97 LF);
- trasmissione ai creditori dei rapporti riepilogativi semestrali;
- comunicazione ai creditori che hanno presentato istanza di insinuazione al passivo del provvedimento eventualmente emesso dal tribunale ai sensi dell'art. 102 per il non farsi luogo all'accertamento del passivo per insufficiente realizzo;
- trasmissione di copia del progetto di riparto parziale o finale (art. 110 LF);
- invio di copia del rendiconto ai creditori con avviso dell'avvenuto deposito e comunicazione della possibilità di presentare eventuali osservazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza.

Si modifica profondamente, dunque, il sistema informativo e di comunicazione alla base delle procedure fallimentari che, con la nuova disciplina, sarà caratterizzato da un rapporto diretto tra curatore e creditori e permetterà ai creditori di acquisire direttamente a mezzo PEC le informazioni provenienti dagli organi stessi della procedura, senza alcuna attività di ricerca.

A cura di:

Annalisa Cuccaro

Presidente Commissione UNGDEC Procedure Fallimentari